



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)



Sistema di Gestione Ambientale
Certificato ISO 14001-2004
Nr 50 100 6446

Deliberazione Consiglio Comunale
n. 72
del 29/12/1999

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI**



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)



Sistema di Gestione Ambientale
Certificato ISO 14001-2004
Nr 50 100 6446

ART. 1

OGGETTO

- 1- Il presente regolamento disciplina l'Imposta Comunale sugli immobili in attuazione del D.Lgs 446/97
- 2- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

TERRENI AGRICOLI

- 1- Sono considerati non fabbricabili i terreni condotti e posseduti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, se si verificano le segg. condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve risultare dall'iscrizione negli elenchi comunali per l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (art. 11 Legge n.9/63)



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)



Sistema di Gestione Ambientale
Certificato ISO 14001-2004
Nr 50 100 6446

ART. 3

IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

1- L'esenzione dall'imposta ,concernente gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, sportive e posseduti da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà dall'Ente utilizzatore.

ART. 4

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1- Ai fini delle agevolazioni previste in materia, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole al servizio della stessa, a condizione che appartengano al medesimo corpo immobiliare o a corpi immobiliari contigui o ad una distanza non superiore a 100 metri



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)



ART.5

ABITAZIONI CONCESSE A PARENTI IN USO GRATUITO

- 1- Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni, sono considerate abitazioni principale quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale fino al 2° grado, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza e vi abbia effettiva stabile dimora.
- 2- In tal caso il contribuente ha l'obbligo di presentare la autocertificazione, comunque soggetta ad accertamento comunale ed alle conseguenti sanzioni anche di ordine penale in caso di accertata infedeltà e/o falsità di dichiarazione.

ART.6

AREE FABBRICABILI

- 1- Sono considerate fabbricabili tutte le aree inserite con indice di edificabilità nelle zone omogenee denominate B-C-D-E-F-G-H-N-O- nei vigenti strumenti urbanistici.
- 2- Il valore da attribuire a tali aree e' quello unitario definito dagli Uffici finanziari per trasferimenti di aree fabbricabili per zone omogenee.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)



ART.7

IMMOBILI INAGIBILI

- 1- L'Imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- 2- L'inagibilità e inabitabilità deve risultare da apposita certificazione di autorità competente.

ART. 8

VERSAMENTI

- 1- Al fine della razionalizzazione delle modalità di pagamento è **abolito il versamento tramite il concessionario e sostituito dal versamento su apposito c/c postale intestato a –COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO - Serv. Tesoreria**



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)



ART. 9

VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

- 1- Ai fini degli obblighi di versamento si considerano correttamente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE

- 1- Il presente regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore il 1° gennaio 2000



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)



Delibera Consiglio Comunale
n. 74
del 29.11.2002

Oggetto: Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili- Integrazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera del Consiglio comunale n. 72 del 29.12.1999, è stato approvato il Regolamento comunale per l'imposta Comunale sugli Immobili, entrato in vigore il 1° gennaio 2000;

Che il suddetto regolamento si avvaleva soltanto in parte delle facoltà concesse ai Comuni dall'art. 59 del D.Lgs n. 446 del 15/12/97;

Che il succitato art. 59 al punto p) dava la possibilità di prevedere che, ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge n. 662/1996, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto;

Che il comma 2 prevede la possibilità di attribuire alla Giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo;

Ritenuto di doversi avvalere delle suddette facoltà, in considerazione del carico di lavoro cui è sottoposto il personale dell'Ufficio tributi, sia nella gestione ordinaria dell'Imposta che nella fase del controllo e della necessità di stabilire azioni mirate e sostanziali;

Visto il parere della I Commissione Consiliare permanente;

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari, in ordine rispettivamente alla sola regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Dato Atto che la Delegazione trattante, nella seduta del 15.11.2002, ha espresso parere favorevole sulla presente proposta;



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1-di integrare il vigente Regolamento comunale per l'imposta Comunale sugli Immobili aggiungendo gli articoli 9bis e 9 ter così formulati:

art. 9 bis “ in relazione a quanto consentito dall’art. 3 della legge 662/96 e dall’art. 59 del D.Lgs 446/97, una parte del gettito è destinata al potenziamento dell’ufficio Tributi e all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Per la determinazione del fondo da destinare agli scopi di cui sopra si osservano le seguenti modalità: la giunta comunale determina entro il mese di gennaio di ogni anno due misure percentuali, l’una non superiore allo 0.6% sul gettito ICI riscosso in competenza nell’esercizio precedente, l’altra non superiore al 4% sulle riscossioni derivanti da liquidazioni e accertamenti dell’imposta evasa negli anni soggetti a controllo.

Il totale degli importi così determinati è ripartito con la stessa delibera di giunta in parte al finanziamento degli acquisti e dotazioni per la razionalizzazione dell’attività dell’Ufficio tributi e per il resto all’attribuzione di compensi incentivanti al personale dello stesso e a quello eventualmente coinvolto nelle procedure di accertamento.

Il gettito ICI preso in esame è quello al netto dei versamenti dell’ICI dovuta dall’Enel, in quanto gli accertamenti sono affidati a strutture legali esterne all’Ente.

Art. 9 ter. Ter La giunta comunale individua , per ciascun anno di imposta , in base a criteri selettivi informati a principi di equità fiscali, gruppi omogenei di contribuenti e di immobili da sottoporre a controllo sostanziale.

2- di dare atto che le suddette integrazioni andranno in vigore dal 1° gennaio 2003
